



COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

Deliberazione C.C. n. 54 del 10/05/2004

Art. 1

Oggetto del servizio

- 1- È affidato al Comando dei Vigili Urbani il servizio di rimozione degli autoveicoli e motoveicoli lasciati in sosta nelle zone indicate nell'art.159 del codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero in altre zone ove la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione. Allorché il servizio viene esercitato come applicazione di sanzione accessoria ai sensi del predetto codice, si osservano le disposizioni dell'art. 215 del codice medesimo oltre quelle previste dal regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e dal presente regolamento.
- 2- È altresì affidato al Comando dei Vigili Urbani il servizio di rimozione di quei veicoli abbandonati su area pubblica, che per ragione di igiene od altro possono costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica o deturpazione all'estetica cittadina.
- 3- I servizi di cui ai precedenti commi possono essere eseguiti direttamente o affidati in concessione a privati secondo le disposizioni previste dall'art. 354 del regolamento di esecuzione n. 495/92 e dal vigente ordinamento regionale degli enti locali. In caso di affidamento in concessione, la Giunta Municipale approverà apposito capitolato e disporrà la relativa gara con procedura aperta. **In presenza di più soggetti locali, aventi i requisiti tecnici e morali previsti dal richiamato art. 354 del regolamento di esecuzione, la Giunta può approvare apposito protocollo con tutti i soggetti predetti, che accettino di eseguire il servizio secondo le norme del capitolato ed alle tariffe ministeriali vigenti abbattute del 20% affidando ad ognuno di essi la relativa concessione.**

Art. 2

Modalità di esecuzione del servizio

- 1- I Vigili Urbani, accertate le condizioni di cui all'art.1 sopra citato, richiederanno il pronto intervento del personale adibito al servizio di rimozione. Tutte le operazioni di aggancio e trasferimento del veicolo al deposito, verranno effettuate alla presenza dei Vigili verbalizzanti, i quali redigeranno regolare processo verbale di ricognizione e di rimozione del veicolo medesimo, dal quale dovranno risultare: l'orario, il tipo del veicolo, il colore, il numero di targa, la località, nonché il numero civico di fronte al quale il veicolo è stato

trovato in sosta di intralcio al traffico. Effettuato il deposito, i verbalizzanti provvederanno a trasmettere al Comando il verbale dal quale saranno desunti i dati di immatricolazione per la esatta ed immediata individuazione del proprietario.

- 2- Presso il deposito verrà istituito un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dal Sindaco, dove il personale autorizzato annoterà i dati relativi alla identificazione dei veicoli presi in custodia, nonché il giorno e l'ora dell'avvenuto deposito e riconsegna.

Art. 3

Rimozione dei veicoli abbandonati

- 1- Il Comando dei Vigili Urbani provvederà, su segnalazione degli agenti incaricati della vigilanza stradale o di qualsiasi cittadino, alla rimozione dei veicoli di cui all'art. 1 - secondo comma -, nel modo seguente:
 - a) se il veicolo o relitto è privo di qualsiasi indicazione al fine della individuazione e reperibilità del legittimo proprietario, esso sarà rimosso nei modi previsti dall'art. 2 e trasportato al deposito. In tal caso saranno applicate le norme previste dagli art. 927 e seguenti del Codice Civile relative alle cose ritrovate;
 - b) se, invece, il veicolo o relitto è dotato di targa regolamentare, prima della rimozione il Comando provvederà alla individuazione del legittimo proprietario, al quale sarà notificato a mezzo lettera raccomandata A.R.¹ il provvedimento di diffida a rimuovere il veicolo medesimo entro il termine improrogabile di giorni cinque, trascorsi i quali infruttuosamente provvederà d'Ufficio l'Amministrazione comunale a spese dell'interessato, secondo le norme e le modalità di cui al citato art.2. Avvenuta la rimozione, l'Amministrazione comunale, previa segnalazione al Comando VV.UU. darà corso all'azione di recupero della spesa nei modi previsti dalla legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali.
- 2- Fuori dall'ipotesi di cui all'art.159- comma 1- del codice della strada, si applicano le norme in materia di occupazione di suolo pubblico o smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 4

Denuncia della rimozione

1- Il Comando di Polizia Municipale, ricevuto il verbale di rimozione del veicolo, effettuerà l'immediata segnalazione al Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio ed al Commissariato della Polizia di Stato, così pure all'atto della restituzione. Nel caso in cui il veicolo risultasse illecitamente sottratto, verrà riconsegnato al legittimo proprietario, previo nulla osta della Questura.

Art. 5

Restituzione del veicolo rimosso

¹ Modificato nella seduta del 10/05/2004.

- 1- La restituzione dei veicoli rimossi e custoditi presso la depositaria ai legittimi proprietario ai conducenti che dimostrino con qualsiasi titoloni averne la disponibilità temporanea con l'assenso del proprietario, viene effettuata a cura del Comando della Polizia Municipale previa redazione di formale processo verbale di restituzione e di pagamento delle spese per la rimozione e custodia del veicolo.
- 2- In caso di mancato ritiro del veicolo da parte del legittimo proprietario entro giorni 15 dalla data dell'avvenuta sua rimozione, verrà notificato al proprietario medesimo con due diffide a distanza di giorni 15 ciascuna, l'obbligo di provvedere entro i termini di cui sopra, trascorsi i quali infruttuosamente, l'Amministrazione Comunale è autorizzata a promuovere l'azione di vendita a pubblico incanto il cui ricavato, detratte le spese legali, andrà a scomputo di eventuali crediti del Comune per spese di rimozione e custodia e la differenza sarà versata al proprietario.

Art. 6

Riscossione delle somme

- 1- I bollettini per quietanza delle somme riscosse per rimozione e custodia dei veicoli verranno consegnati al Comando VV.UU. secondo la normativa vigente per la riscossione dei proventi contravvenzionali. Le somme riscosse per il titolo di cui sopra, verranno versate alla Tesoreria Comunale mensilmente e previa emissione di reversale d'incasso della Ragioneria.

Art. 7

Assicurazione

- 1- L'Amministrazione Comunale procederà alla stipula della polizza di assicurazione, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, per danni provocati a terzi od ai veicoli rimossi in conseguenza delle operazioni di rimozione. Analoga polizza verrà stipulata contro il furto e l'incendio nella sede della depositaria.
- 2- In caso di affidamento in concessione, l'onere graverà sul concessionario, come previsto dall'apposito disciplinare unico di cui all'art. 354 - 1° comma, lett. g) – del regolamento di esecuzione.